

NEW WORLD STATE



Nuovo Stato Mondiale - Nuevo Estado Mundial - دولة العالم الجديد - Новое Мирозав
Государство 新世界州 - Neuer Weltstaat - מדינת העולם החדשה

<http://www.newworldstate.org> <http://www.newworldstate.online> <http://newworldstate.net>
<http://www.newworldstate.eu> <http://newworldstate.com> <http://www.newworldstate.cloud>

Prendendo spunto dalle Costituzioni delle Democrazie del Pianeta, dalla Costituzione della Repubblica Italiana dalla quale abbiamo preso ampia ispirazione e modello, e dai Valori dei nostri Padri, a favore del raggiungimento del bene comune e a garanzia dei valori inalienabili e non negoziabili della difesa della vita, della pace, della salute dell'uomo e della salvaguardia delle ricchezze e biodiversità del Pianeta in cui viviamo, nasce l'esigenza di creare uno Stato mondiale che sia lontano da qualunque strumentalizzazione egoistica e lontano dalla negazione dello spirito della natura e delle sue leggi immutabili.

Il Pianeta in cui viviamo deve essere amministrato, a tutela delle Generazioni successive, pensando che le necessità dei Singoli e della Collettività debbano essere tutelati con passione e disinteresse da Persone che siano capaci di amare gli altri come se stessi, mossi da alti valori etici e spirituali.

L'egoismo e la mera autoaffermazione individuale dei Popoli ha creato guerre, divisioni e milioni di morti.

Lo sfruttamento del Pianeta, con tecnologie che non rispettavano la sostenibilità necessaria, sta distruggendo il nostro Pianeta, mettendo a rischio il futuro delle nuove Generazioni.

Una assente prevenzione primaria delle malattie, come una corretta educazione alla salute, sta trasformando le Persone in malati cronici lungodegenti.

Urge, a salvaguardia di Tutti, l'inizio di un nuovo paradigma gestito dalla Gente e non dai potentati economici che stanno portando la terra verso l'autodistruzione.

Ecco l'esigenza di formare lo Stato Mondiale Sovrano "New World State" dove Tutti si riconoscano. Esso deve essere, rispettando le singole autonomie statali, un faro di valori e una bussola di operatività atte alla salvaguardia del Genere umano e di tutto il Creato.

La legittimazione morale a questa Istituzione mondiale sarà la libera e non condizionata adesione di ogni singolo Individuo che si riconosca in questi valori e che sia fiero di essere Cittadino dello Stato Mondiale Sovrano "New World State", con diritto di esprimere il suo desiderio di verità, pulizia e trasparenza non strumentalizzata da nessuna Organizzazione di potere.

Potranno aderire allo Stato Chiunque desideri diventare Cittadino mondiale, con rilascio della Carta di Identità e passaporto. Le Direttive e le Deliberazioni del Popolo formeranno un Corpus Iuris che orienterà le scelte del Pianeta in una Democrazia diretta. Tutti gli Stati del Pianeta potranno aderire al nostro progetto con la nomina di un Loro Rappresentante nel Consiglio degli Stati, che esprimerà le esigenze delle singole Nazioni senza diritto di veto, prendendo atto e osservando le linee guida deliberate dall'Assemblea dei Cittadini dello Stato mondiale. Il Consiglio degli Stati verrà presieduto dal Presidente dello Stato mondiale che super Partes dovrà sempre sollecitare Tutti a scelte non egoistiche che abbiano sempre davanti il futuro sostenibile del pianeta ed il rispetto dell'intera Umanità e le Deliberazioni dirette del Popolo.

I Presenti alla fase costituente eleggono come Presidente dello Stato mondiale "New World State" il Cav. Dott. Salvatore Nicolò Filippo Ferro Infranca.

La ratifica del presente atto, che gli darà piena Legittimità, sarà scandito dalla partecipazione nella piattaforma on line dei singoli Cittadini che approveranno questo Atto Costituente al momento dell'adesione allo Stato Mondiale Sovrano "New World State".

NEW WORLD STATE



**Nuovo Stato Mondiale - Nuevo Estado Mundial - دولة العالم الجديد - Новое Мировое
Государство 新世界州 - Neuer Weltstaat - מדינה עולמית חדשה**

COSTITUZIONE DELLO STATO MONDIALE SOVRANO

“NEW WORLD STATE”

Sommario

COSTITUZIONE DELLO STATO MONDIALE SOVRANO “NEW WORLD STATE”	2
PRINCIPI FONDAMENTALI	4
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	6
TITOLO I RAPPORTI CIVILI	6
TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI.....	8
TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI.....	9
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI	11
PARTE II ORDINAMENTO DELLO STATO	13
TITOLO I ESPRESSIONE DEMOCRATICA	13
SEZIONE I. La Partecipazione popolare	13
SEZIONE II. La formazione delle leggi.	14
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLO STATO MONDIALE	14
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLO STATO	15
SEZIONE I. Il Governo.....	15
SEZIONE II. La Pubblica Amministrazione.....	16
SEZIONE III. Gli organi ausiliari.	16
TITOLO IV LA MAGISTRATURA.....	17
SEZIONE I. Ordinamento giurisdizionale.....	17
SEZIONE II. Norme sulla giurisdizione.....	17
TITOLO V GARANZIE COSTITUZIONALI	19
SEZIONE I. La Corte Costituzionale.	19
SEZIONE II. Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.	19

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” è una Nazione planetaria fondata sul raggiungimento del Bene comune.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della presente Costituzione. Il principio di occupazione di un territorio specifico, che ha costituito la base dell’esistenza delle precedenti Nazioni, viene sostituito dal Principio inviolabile del Valore dell’Uomo, delle Creature e di tutte le cose esistenti che costituiscono l’Universo, e che gli Esseri senzienti sono chiamati a custodire e tutelare a favore delle future Generazioni. In questi Valori si identificano i Cittadini dello Stato Mondiale e la loro libera adesione è il pilastro fondante dell’esistenza dello Stato Mondiale New World State. Questi Valori sono fondanti e legittimano l’esistenza dello Stato mondiale New World State, legato all’importanza e del valore della Popolazione del Pianeta che vi aderisce e non al concetto di territorialità di appartenenza ai singoli Stati ed a una specifica territorialità. Lo Stato Mondiale è chiamato a sollecitare gli Stati esistenti al rispetto ed alla tutela dei valori spirituali, etici e morali condivisi che abbiano come obiettivo la salvaguardia di tutto il Pianeta, dell’Universo in tutte le sue espressioni e della sicurezza globale.

ART. 2.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito dello Stato Mondiale Sovrano “New World State” di promuovere la rimozione di tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Pianeta.

ART. 4.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” riconosce e promuove a tutti i cittadini il diritto al lavoro e i loro Diritti fondamentali e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto per il raggiungimento della propria autorealizzazione e felicità. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

ART. 5.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” riconosce e promuove le autonomie statali dei singoli Stati del Pianeta.

ART. 6.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato, la Chiesa cattolica e le Altre Confessioni religiose sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati da Accordi ratificati. Le loro modificazioni, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti allo Stato mondiale. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico di questa Carta costituzionale. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio, la flora e la fauna e il patrimonio storico e artistico del Pianeta e la sicurezza globale e la salute di Tutti.

ART. 10.

L’ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto a condizione che non siano in contrasto con i principi di questa carta costituzionale e degli interessi legittimi del bene comune.

Un Soggetto, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite da questa Costituzione, ha diritto al supporto dello Stato Mondiale secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’extradizione o la persecuzione per reati politici.

ART. 11.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; promuove e favorisce la pace e la giustizia e la sicurezza globale fra le Nazioni.

ART. 12.

La bandiera dello Stato Mondiale Sovrano "New World State" è costituita da una rappresentazione del Pianeta con l'inserimento in alto della dicitura "New World State".

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Lo Stato mondiale riconosce e promuove questo diritto in tutto il Pianeta, nella tutela dei Diritti inviolabili dell'Uomo.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati dalle Leggi.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per Atto motivato dall'Autorità Giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino dello Stato Mondiale può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio mondiale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità dei singoli Stati, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalle Leggi a tutela dei diritti inviolabili dell'Uomo. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare e/o armato.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume e ai Diritti inviolabili dell'Uomo.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, purché questo non violi i diritti individuali, ma sempre a garanzia del diritto di Tutti ad una informazione vera ed obiettiva.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure ed è sottoposta alle Normative dei singoli Stati, ma deve garantire l'espressione della verità, priva di strumentalizzazioni di qualsiasi tipo. Il Popolo ha diritto ad una informazione mai strumentalizzata per sviluppare una coscienza ed una consapevolezza mai forviata.

È decisivo che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa a tutela e garanzia della sua indipendenza.

Sono da vietare le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al bene comune. La legge dei singoli Stati deve stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non Abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni Giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per Legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una Legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla Legge.

ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle Leggi.

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

Lo Stato Mondiale Sovrano "New World State" riconosce i diritti della Famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e sulle unioni civili anche tra componenti dello stesso sesso. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e Sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità e della maternità.

ART. 31.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e promuove che vengano erogate cure gratuite dirette agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

Lo Stato mondiale suggerisce le norme generali sull’istruzione che devono essere indirizzate a Tutti con il supporto telematico o secondo le possibilità. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato mondiale.

ART. 34.

La scuola deve essere aperta a tutti.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

Lo Stato Mondiale Sovrano “New World State” tutela il diritto al lavoro ed alla autorealizzazione individuale, il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione. La leggi dei singoli Stati stabiliscono il limite minimo di età per il lavoro salariato. Lo Stato mondiale promuove la tutela dei minori in tutte le forme.

ART. 38.

Ogni Stato del Pianeta deve fornire al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Le leggi dei singoli stati determinano i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possano essere indirizzate e coordinate a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono ai singoli Stati del Pianeta, ad enti o a privati.

La proprietà privata deve essere riconosciuta e garantita dalle leggi dei singoli Stati, che ne determinano i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge dei singoli Stati stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge dei singoli Stati può prevedere di eseguire espropri per pubblica utilità con adeguati indennizzi da calcolarsi al valore di mercato, purché queste azioni abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Lo sfruttamento del suolo e del sottosuolo deve avvenire nel rispetto della difesa della natura nei limiti della sostenibilità ambientale, garantendo che le generazioni future non possano averne nessun danno.

ART. 45.

Le Leggi dei singoli Stati devono riconoscere e favorisce la funzione della cooperazione sociale e dell'artigianato.

ART. 46.

Le Leggi dei singoli Stati devono riconosce il diritto dei lavoratori alla loro crescita e al rispetto di tutti i loro diritti, collaborando, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende per le quali lavorano

ART. 47.

Le Leggi dei singoli Stati incoraggiano e tutelano il risparmio in tutte le sue forme; disciplinano, coordinano e controllano l'esercizio del credito. Lo Stato mondiale controllerà che nessuna Struttura finanziaria danneggi questo diritto a favore di interessi che abbiano l'obiettivo ed il comportamento atto a perseguire finalità illegittime, immorali, illegali a svantaggio dei singoli e dell'intera umanità, solo a favore di organizzazioni che agiscono con finalità criminali.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Possono votare tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è permesso a Tutti senza limiti di età o all'età minima stabilita con apposita legge dall'Assemblea globale dei Cittadini.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti nel Pianeta e ne assicura l'effettività.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge per provata strumentalizzazione di Organizzazioni che ne voglia alterare l'indirizzo al bene comune.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di espressione con metodo democratico per determinare la politica dello Stato mondiale e orientare la gestione dei singoli Stati.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, nei limiti previsti dalla Costituzione.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine lo Stato mondiale promuove le pari opportunità tra donne e uomini.

ART. 52.

La difesa del Pianeta e dello Stato è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare può essere reso obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate deve essere diretto alla garanzia della pace e del bene comune di tutti.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli ai principi del bene comune, del rispetto delle Leggi e della Costituzione. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLO STATO

TITOLO I
ESPRESSIONE DEMOCRATICA
SEZIONE I. La Partecipazione popolare

ART. 55.

Ogni Cittadino può partecipare alla vita dello Stato e proporre delle Leggi che verranno valutate dal Comitato di Presidenza nella loro fedeltà a questa Carta costituzionale per poi essere votate on line dall'Assemblea globale dei Cittadini. Possono essere sospesi o esclusi dall'Assemblea globale dei Cittadini e dalle votazioni coloro che siano in palese conflitto di interessi o strumento di Organizzazioni ostili allo Stato mondiale. L'azione disciplinare è promosso dall'Ufficio di Presidenza o da un Organismo da esso incaricato.

L'Assemblea globale dei Cittadini è chiamata a pronunciarsi con voto on line per deliberare sulle decisioni che l'Ufficio di Presidenza dello Stato attuerà a vantaggio dello Stato nel rispetto dei Principi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

L'Assemblea globale dei Cittadini è composta dai singoli Cittadini appartenenti allo Stato.

ART. 57.

L'Assemblea globale dei Cittadini non può essere orientata da Gruppi di Potere occulto contrari alla realizzazione dei Principi di questa Carta costituzionale.

ART. 58.

Tutti sono Cittadini, se hanno aderito allo Stato con apposita domanda, approvando incondizionatamente la presente Carta Costituzionale. Il voto è permesso a Tutti senza limiti di età o all'età minima stabilita con apposita legge dall'Assemblea globale dei Cittadini.

ART. 59.

È gran Cittadino e di diritto è a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Stato mondiale.

Il Presidente dello Stato mondiale può nominare gran Cittadino, Cavaliere, o con altra Onorificenza tutti i cittadini che hanno illuminato il Pianeta per altissimi meriti nel campo sociale, militare, del lavoro, scientifico, artistico, culturale, del volontariato, letterario e di qualsiasi altro settore.

SEZIONE II. La formazione delle leggi.

ART. 60.

La funzione legislativa è esercitata dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza, con deliberazione on line del Consiglio globale dei Cittadini. Provvedimenti di urgenza promossi dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza non necessitano della deliberazione on line del Consiglio globale dei Cittadini.

ART. 61.

L'iniziativa delle leggi appartiene anche al Governo, con deliberazione on line del Consiglio globale dei Cittadini.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante proposte di un progetto redatto in articoli, che verrà votato dall'Assemblea.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLO STATO MONDIALE

ART. 62.

Il Presidente dello Stato è eletto dall'Assemblea dei Cittadini in seduta comune dei suoi membri. Per la prima volta viene designato il Cav. Dott. Salvatore Nicolò Filippo Ferro Infranca, in riconoscimento del Suo impegno sociale, etico e per la mancanza di un reale conflitto di interessi. La sua elezione è approvata implicitamente nella richiesta di adesione di ogni Cittadino allo Stato Mondiale New World State.

Può essere eletto Presidente della Stato mondiale ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici e abbia dimostrato nella sua vita integrità e amore per il bene comune, prestando anche opera di volontariato sociale.

La dotazione del Presidente è a discrezione dello stesso, ma la sua attività è comunque svolta gratuitamente e nel più assoluto volontariato.

ART. 63.

Il Presidente della Repubblica è eletto a vita.

Al suo decesso il Suo Successore sarà Colui che è stato proposto e designato dal Presidente precedente, con ratifica e approvazione on line votata dall'Assemblea globale dei Cittadini.

ART. 64.

Il Presidente dello Stato è il capo dello Stato e rappresenta l'unità mondiale.

Può inviare messaggi all'Assemblea dei Cittadini. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali.

Ha il comando delle Forze armate globali, presiede il Consiglio supremo di difesa.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio degli Stati.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Stato mondiale.

ART. 65.

Il Presidente della Stato mondiale può promuovere le Leggi che saranno approvate dall'Assemblea dei Cittadini dello Stato mondiale.

ART. 66.

Il Presidente dello Stato è garante della Carta costituzionale dello Stato mondiale.

ART. 67.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dall'Assemblea dei Cittadini in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà allo Stato mondiale e di osservanza della Costituzione.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
SEZIONE I. Il Governo

ART. 68.

Il Consiglio degli Stati è composto dai Rappresentanti dei singoli Stati del Pianeta e presieduto dal Presidente dello Stato Mondiale. Il Suo Compito è deliberare sulle necessità del Pianeta e osservare le Deliberazioni dell'Assemblea globale dei Cittadini.

ART. 69.

Il Governo della Stato mondiale è composto del Presidente dello Stato mondiale e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Stato nomina i ministri e può revocarne le funzioni e la nomina.

ART. 70.

I ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente dello Stato mondiale.

ART. 71.

I Componenti del Governo devono essere notificati all'Assemblea globale dei Cittadini. La eventuale mozione di sfiducia deve essere inoltrata e votata da almeno un 60% dei componenti dell'Assemblea globale dei Cittadini.

ART. 72.

Il Presidente dello Stato mondiale e del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

ART. 73.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, non sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria di nessun Paese.

Tutte le cariche dello Stato vengono assunte a titolo gratuito. È previsto un eventuale rimborso su spese documentate ed autorizzate preventivamente.

SEZIONE II. La Pubblica Amministrazione.

ART. 74.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge dei singoli Stati del Pianeta, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, per nomina e come stabilito dalla Legge.

ART. 75.

I pubblici impiegati sono al servizio delle singole Nazioni e dello Stato mondiale.

SEZIONE III. Gli organi ausiliari.

ART. 76.

Il Consiglio di Stato, i cui componenti sono nominati dal Presidente dallo Stato mondiale si occupa di consulenza giuridico-amministrativa.

L'Assemblea dei Cittadini ha diritto alla visione delle spese dello Stato mondiale che vengono pubblicate nel portale digitale dello Stato.

TITOLO IV LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. Ordinamento giurisdizionale.

ART. 77.

La giustizia è amministrata in nome dei Cittadini dai singoli Stati del Pianeta
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 78.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario dei singoli Paesi.

I Magistrati speciali sono eletti dal Presidente dello Stato mondiale, prendendo i Nominativi a sorteggio elettronico tra i Giudici in pensione disponibili, che si trovino in assenza di conflitto di interessi e che svolgano la loro azione senza nessuna retribuzione con spirito di totale volontariato. I Magistrati speciali agiscono in autonomia e hanno competenza sui reati commessi nel Pianeta contro l'Umanità, la salute pubblica, il bene comune e la salvaguardia dell'ambiente. Il Presidente dello Stato mondiale è a capo del Consiglio dei Magistrati speciali.

ART. 79.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite dalla legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici.

ART. 80.

L'autorità giudiziaria speciale dispone direttamente della polizia giudiziaria che è costituita dalla Polizia mondiale e dall'Esercito mondiale, composta dai singoli agenti di Polizia e delle Forze armate in servizio nei singoli Stati, che abbiano dato la loro disponibilità all'esercizio della loro funzione come Componenti della Polizia e delle Forze armate mondiali.

ART. 81.

Spettano al Presidente dello Stato mondiale l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi della giustizia e delle Forze armate.

SEZIONE II. Norme sulla giurisdizione.

ART. 82.

La giurisdizione dei giudici speciali è planetaria e riguardano i crimini contro l'Umanità, la salute pubblica, il bene comune e la salvaguardia del Pianeta.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali speciali, non è ammesso ricorso, tranne con mozione del Presidente dello Stato mondiale che può richiedere un riesame del Giudizio.

ART. 83.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 84.

Contro gli atti della pubblica amministrazione dei singoli Stati è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione della Magistratura speciale.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, ma deve avvenire nell'ambito della Competenze dello Stato Mondiale.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione dei singoli Stati nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. La Corte Costituzionale.

ART. 85.

La Corte costituzionale dello Stato Mondiale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato Mondiale e dei singoli Stati, in violazione dei diritti inviolabili dell'Uomo e al raggiungimento del bene comune e alla salvaguardia del Pianeta.

ART. 86.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati dal Presidente della Stato mondiale che ne dirige i lavori e sono estratti a sorteggio da un Elenco di Magistrati in pensione o volontari che non abbiano conflitti di interessi e svolgano il loro mandato gratuitamente e con spirito di servizio

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di Università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per sette anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

ART. 87.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge di un singolo Stato del Pianeta o dello Stato Mondiale o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata nelle forme stabilite dalle Leggi.

ART. 88.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II. Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

ART. 89.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalle Deliberazioni promosse dal Presidente dello Stato con votazione dell'Assemblea dei Cittadini. Possono essere promosse modifiche costituzionale dalla richiesta del 90% dei Cittadini votanti e votate favorevolmente dal 100% dei Cittadini in due diverse sessioni di voto.